



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n. 20206, in data 19/07/2023, con cui la Società M.E.S.S. S.r.l. con sede a Bastia di Rovolon (PD), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti il pontile prospiciente la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del Lido di Venezia (VE), per uno spettacolo pirotecnico che si svolgerà il giorno 15 agosto 2023;

VISTA: la nota protocollo n.93074, in data 24/07/2023, della Questura di Venezia – Commissariato di San Marco, relativa allo spettacolo pirotecnico di che trattasi;

VISTO: l'art. 3, comma 1, lettera k, dell'Ordinanza n.247, in data 02/05/2023, sulle attività balneari del Comune di Venezia;

VISTE: le proprie ordinanze e n.36/2022, in data 09/05/2022 - Ordinanza di sicurezza balneare, e n.51/2019, in data 28/05/2019 – Disciplina della navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione;

VISTA: la circolare n.599/C.25055XV.A.MASS, in data 11 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno - "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*", e la circolare integrativa n.557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1), in data 20 maggio 2014, pubblicata sulla G.U. n.131 serie generale del 9 giugno 2014;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione in prossimità del "punto di sparo", al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica, fatta salva ogni altra autorizzazione che debba comunque essere concessa dalle Autorità competenti;

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima,

RENDE NOTO

che il giorno **15 agosto 2023**, dalle ore 22:00 alle ore 24:00, sul pontile prospiciente la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del **Lido di Venezia**, avrà lungo uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla Società M.E.S.S. S.r.l. con sede a Bastia di Rovolon (PD).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità del punto di sparo)

Per l'intera durata della manifestazione di cui al "rende noto", nella zona di mare avente forma circolare e centro nel "punto di sparo" di coordinate (WGS84) Lat. 45° 24' 9,76" N – Long. 012° 22' 8,19" E e raggio pari a **metri 200 (duecento)**, meglio individuato nello

stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono vietati: la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e la pesca da parte di qualsiasi unità navale.

Lungo tutto il pennello e fino al "punto di sparo" sopra descritto, è vietato l'accesso alle persone, con esclusione del personale della Società M.E.S.S.

Articolo 2

(Prescrizioni per la ditta istante)

la Società M.E.S.S. S.r.l. dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta rilasciati da altri/e Enti/Autorità competenti;
- il lancio degli artifici pirotecnici dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla competente Autorità di P.S.;
- lo spettacolo pirotecnico dovrà svolgersi esclusivamente nella zona di cui al "rende noto" e dovrà essere sospeso nel caso in cui si possa verificare la proiezione/ricaduta verso terra degli artifici utilizzati;
- al termine dello spettacolo pirotecnico l'area interessata dovrà essere bonificata, comunicando l'esito di tale bonifica per iscritto alla Capitaneria di porto;
- dell'inizio e del termine dello spettacolo pirotecnico dovrà essere data comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (tel. 041 2405745).

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI t.a.
IL COMANDANTE IN II[^]
C.V. (CP) Massimo MAIOLO
*(Firma digitale apposta ai sensi del d.lgs.
n.82/2005 e delle discendenti disposizioni)*

PUNTO DI SPARO ANTISTANTE L'HOTEL EXCELSIOR - LIDO DI VENEZIA

Punto di sparo

